



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

*Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
Commissioni Consiliari e Giunta Municipale*

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

FINALITÀ

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi di autonomia funzionale e organizzativa fissati dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto Comunale.

Art. 2

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le questioni relative all'interpretazione delle presenti norme sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, sono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
3. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi non disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario. Qualora il provvedimento sia contestato da 1/5 dei consiglieri presenti, il Presidente sottopone seduta stante la questione al Consiglio Comunale che decide a maggioranza.

Art. 3

SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Su proposta del Presidente del Consiglio, la Commissione dei capigruppo può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso

necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

CAPO II

Consiglio Comunale – Insediamento

Art. 4

PRIMA ADUNANZA – CONVOCAZIONE – PRESIDENZA - ADEMPIMENTI

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e, deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza del Consiglio Comunale successiva alle elezioni é convocata dal Sindaco neo-eletto ed é presieduta dal Consigliere anziano il quale invita ad esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II del Titolo III del T.U. Enti Locali ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art. 69 dello stesso T.U. Adottata la deliberazione di convalida degli eletti si procede all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente é eletto dal Consiglio fra i suoi componenti , escluso il Sindaco, con voto espresso con scheda segreta. Viene eletto Presidente del Consiglio Comunale il consigliere che riporta nella prima o nella seconda votazione un numero minimo di voti pari ai 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso si rendessero necessarie ulteriori votazioni, il Presidente verrà eletto a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Proclamato dal Consigliere anziano l'esito della votazione, l'eletto assume immediatamente la presidenza del Consiglio Comunale. In conformità allo Statuto il Consiglio procede all'elezione dei due vicepresidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con un'altra votazione da effettuarsi a scrutinio segreto a voto limitato. Ciascun consigliere esprime una sola preferenza . Saranno proclamati eletti i due consiglieri, uno della maggioranza e l'altro della minoranza, che hanno riportato rispettivamente il maggior numero di voti.
5. Conclusi gli adempimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco presta giuramento avanti al Consiglio. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta, dallo stesso nominati. Gli assessori che ricoprono la carica di Consiglieri Comunali cessano dalla stessa all'atto dell'accettazione della nomina a componenti della Giunta.
6. Il Consiglio procede all' elezione della Commissione Elettorale Comunale con le modalità di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n° 223, nonché alla costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti.

IL PRESIDENTE – COMPITI E FUNZIONI

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, convoca l'assemblea consiliare e la presiede. In caso di contestuale assenza del Presidente e dei due Vice Presidenti presiede il Consigliere anziano.

Il Presidente dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di governo con rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo secondo i principi stabiliti dal T.U. Enti Locali e dallo Statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organi di partecipazione.

2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e la sicurezza, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
3. Il Presidente garantisce, in stretta relazione con il Sindaco il raccordo fra l'attività d'indirizzo, di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'ente e della comunità locale, è il responsabile.

4. Il Presidente del Consiglio:

- assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- propone la costituzione delle Commissioni Consiliari, cura l'attività delle stesse in relazione agli atti che devono essere sottoposti all'assemblea;
- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite;
- attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del T.U. Enti Locali sulle deliberazioni di iniziativa consiliare nell'ambito delle competenze che la legge riserva al Consiglio;
- programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, di concerto con la commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento tenuto conto delle richieste e proposte dell'assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

- cura rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall'art. 239 del T.U. Enti Locali;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sui diritti di accesso, partecipazione ed informazione del cittadino;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali prevista dagli artt. 43 e 44 del T.U. Enti Locali, dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato; mantiene l'ordine nella sala consiliare, disponendo sull'utilizzo del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;

Art. 6

PRESIDENZA - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. I rapporti politico-amministrativi sono tenuti dal Presidente del Consiglio con il Sindaco e con gli Assessori preposti a sovrintendere a specifiche attività del Comune.
2. Per la costituzione, la dotazione di risorse, locali, attrezzature, personale per l'ufficio di Consiglio Comunale, il Presidente richiede gli interventi necessari al Sindaco e agli Assessori delegati agli specifici settori interessati. A tali richieste é dato esito con priorità ed in misura adeguata alle necessità di funzionamento del Consiglio.
3. I rapporti operativi con i responsabili dell'organizzazione e della gestione sono tenuti dal funzionario che dirige l'Ufficio del Consiglio Comunale.

Art. 7

PERMESSI E LICENZE

1. L'attività ed i tempi di effettuazione del mandato per i quali il Presidente ed i Consiglieri Comunali richiedono ed ottengono permessi e licenze dal datore di lavoro, devono essere prontamente documentati mediante attestazione dell'Ente rilasciata dal responsabile dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

CAPO III

I Gruppi Consiliari

Art. 8

COSTITUZIONE

1. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non é, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. Ciascun Gruppo Consiliare, regolarmente costituito, elegge nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale il Capogruppo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Nelle more della comunicazione o in caso di mancanza della stessa entro i termini previsti, assume la funzione di Capogruppo il Consigliere che ha riportato nella lista di appartenenza il maggior numero di voti o, a parità, il più anziano. Ogni gruppo é tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'avvenuto mutamento della propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del proprio Capogruppo.
3. Al consigliere comunale, unico rappresentante eletto di una lista, sono attribuite le funzioni e le prerogative di capogruppo consiliare. Dette funzioni e prerogative cessano allorché il consigliere è unico rappresentante di una lista, di un partito o di un movimento di cui è stato deciso, su base nazionale, lo scioglimento o la confluenza in un altro soggetto politico.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui é stato eletto e non aderisce ad altri gruppi già costituiti confluisce automaticamente nel gruppo misto e allo stesso non possono essere attribuite le funzioni e le prerogative spettanti al capogruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione essi, sempre che non costituiscano un nuovo gruppo, confluiscono automaticamente nel gruppo misto. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e aderisce ad un partito con rappresentanza in uno dei due rami del Parlamento Nazionale può costituire un nuovo gruppo consiliare relativo a detto partito e in tal caso assume le funzioni di capogruppo dello stesso.
5. Il gruppo misto, che deve essere costituito da almeno 2 consiglieri, elegge all'unanimità, un Capogruppo, dandone comunicazione secondo le modalità previste dal presente regolamento. Laddove non sia raggiunta tale unanimità di consensi, assume la funzione di Capogruppo, per un periodo di tre mesi, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze personali. Trascorso tale periodo, assumono la funzione di Capogruppo, a rotazione, gli altri componenti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio curerà la regolare attuazione di tale procedura.

6. Nel caso in cui aderisca successivamente al gruppo misto altro consigliere che abbia riportato il maggior numero di preferenze personali nell'ambito del suddetto gruppo lo stesso, qualora non si raggiunga l'unanimità sull'elezione di un nuovo capogruppo, assumerà automaticamente le funzioni di capogruppo alla scadenza del mandato di tre mesi del capogruppo in carica.
7. Qualora il gruppo misto o un nuovo gruppo costituito ai sensi del 4 comma del presente articolo si riduca successivamente ad un solo componente, quest'ultimo, qualora ricopra la carica di Capogruppo, decadrà automaticamente dalla stessa.
8. Con deliberazione del Consiglio, adottata annualmente nella seduta successiva a quella nella quale è stato approvato il bilancio, viene disposta l'attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, di servizi, attrezzature e risorse ai sensi dell'art. 38 comma 3 del T.U. Enti Locali, entro i limiti consentiti dalle disponibilità complessive nel bilancio. Le stesse sono previste in proporzione al numero dei Consiglieri che costituiscono ciascun gruppo.

Art. 9

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. I Capigruppo Consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, coordinata dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione partecipa il Sindaco.
4. Per l'adozione di decisioni e pareri della Conferenza, ciascun capogruppo esercita diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte alle votazioni.
5. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento ed in particolare:
 - a. concorre, con il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, alla programmazione periodica dei lavori del Consiglio Comunale;
 - b. può essere invitata a partecipare alle riunioni indette dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco per la trattazione di argomenti relativi ai rapporti politico - amministrativi fra gli organi del Comune;

- c. esprime parere sul preventivo annuale delle spese relative all'attività del Consiglio Comunale e per il funzionamento dell'ufficio o del servizio di segreteria del Consiglio;
- d. presenta al Presidente del Consiglio schemi di deliberazione e proposte per l'esame e le decisioni dell'assemblea consiliare;

CAPO IV

Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 10

ISTITUZIONE – COMPOSIZIONE – NOMINA

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida degli eletti, procede all'istituzione di commissioni permanenti stabilendone il numero, le competenze e la composizione.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza è fatta dalla minoranza. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese nella stessa seduta in cui si procede all'istituzione delle commissioni o nella seduta successiva. Il Consiglio Comunale può altresì azzerare commissioni consiliari permanenti precedentemente istituite, prevederne ulteriori, ridefinirne composizione e compiti mediante apposita deliberazione motivata ai fini di un miglior funzionamento delle stesse. Tale atto è adottato secondo la procedura prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo.
3. Il Sindaco e gli assessori comunali non fanno parte delle commissioni permanenti.
4. Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un nuovo rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo con delega scritta in calce all'avviso di convocazione previo consenso del capogruppo che provvede a darne comunicazione alla commissione. Al delegato presente non spetta alcun gettone di presenza o indennità suppletiva, ma avrà diritto esclusivamente al permesso retribuito, qualora richiesto.

Art. 11

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. I Presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalle stesse, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei loro componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni di Vicepresidente. Tale designazione viene comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente della commissione comunica, al Presidente del Consiglio, la propria nomina e la designazione del Vicepresidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note la nomina e la designazione predette al Consiglio Comunale, al Sindaco, all'organo di revisione economico – finanziaria, al Difensore Civico e agli organismi di partecipazione popolare.
5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, che siano espressione di gruppi che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.
7. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno un giorno libero prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio.
8. L'avviso di convocazione viene consegnato al domicilio indicato dal Consigliere per le convocazioni del Consiglio, se esso è diverso dalla residenza anagrafica. Su richiesta del Consigliere membro la convocazione della commissione può essere comunicata allo stesso con sistemi informatici, telematici od elettronici al recapito dallo stesso indicato.

Art. 12

ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti assegnati ed il segretario verbalizzante designato dal dirigente del servizio.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano apprezzamento del comportamento, della moralità e dello stato di salute di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione, alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto.

Art. 13

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale e concorrono alle funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso attribuite dal Testo Unico Enti Locali, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati della gestione. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare accertamenti conoscitivi relativi all'attuazione dei programmi e dei progetti, ed al funzionamento di servizi di aziende, istituzione ed altri organismi del Comune.
2. Le commissioni provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, all'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o richiesti dalle commissioni.
3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Presidente dell'assemblea, può riferire al Consiglio.
4. Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. L'istruttoria é curata dall'Ufficio competente .

Art. 14

SEGRETARIA DELLE COMMISSIONI

1. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente comunale all'uopo designato dal dirigente del dipartimento a cui afferisce la commissione
2. Il Segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della commissione. Redige verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente. I

verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copia dei verbali sommari delle riunioni delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Per la liquidazione delle indennità e per il rimborso degli oneri al datore di lavoro faranno fede solo ed esclusivamente i verbali delle sedute delle commissioni.

Commissioni speciali

Art. 15

COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo é istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale sono attribuite le funzioni di cui al presente articolo.
2. La composizione e l'elezione della Commissione di controllo e di garanzia sono stabilite dal Consiglio in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione di tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale .
3. Il Presidente della Commissione é eletto dal Consiglio con votazione alla quale prendono parte solo i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. E' eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano d'età.
4. La Commissione consiliare di controllo e garanzia esercita le sue funzioni attraverso:
 - a. la verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli assessori, delle scelte strategiche previste dal programma di mandato;
 - b. il controllo del rispetto dei tempi di attuazione e dei costi delle previsioni comprese nel programma triennale;
 - c. la valutazione delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - d. la valutazione delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico – finanziaria;
 - e. le relazioni e segnalazioni del Difensore civico;
 - f. l'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio comunale.
5. La Commissione presenta al Consiglio, tramite il Presidente, relazioni informative sui risultati dell'attività esercitata.
6. La Commissione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'attività di supporto del Servizio di segreteria delle commissioni.

7. La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente quarto comma. I Dirigenti, i responsabili e l'altro personale addetto agli uffici e servizi sono tenuti a prestare alla commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

Art. 16

COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Su proposta del Presidente, su richiesta di almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dall'organo di revisione economico finanziaria o dal Difensore civico, il Consiglio Comunale può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 44, secondo comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. La commissione elegge il Presidente nel proprio seno.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del suo Presidente i dirigenti ed i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a mettere a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od alla stessa connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco e dei membri del Consiglio e della Giunta, dell'organo di revisione economico – finanziaria, del Difensore civico, del Direttore generale, del Segretario comunale, dei dirigenti e responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione delle adunanze e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario del servizio di segreteria delle commissioni incaricato, su proposta del Presidente, della stessa commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'indagine che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi é mantenuto il segreto d'ufficio.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o il dirigente competente dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed é sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'ente.

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

Prerogative e Diritti

Art. 17

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio e ai lavori delle Commissioni di cui fa parte.
2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione motivata scritta o verbale, inviata dal Consigliere al Presidente del Consiglio il quale provvede a darne notizia all'assemblea consiliare.
3. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dal Presidente del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente. Della giustificazione è presa nota a verbale.

Art. 18

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri calcolato secondo il criterio dell'arrotondamento per difetto o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti se di competenza del Consiglio Comunale.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.
3. Le richieste del Sindaco di cui ai precedenti comma hanno carattere straordinario e sono determinate da particolari motivi. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno viene concordata fra il Presidente ed il Sindaco tempestivamente, in modo da consentire il miglior funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale effettuerà soltanto un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, i Consiglieri proponenti devono allegare la relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'approvazione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dall'art. 32 del presente regolamento.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 39 del Testo Unico.

Art 19

DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal Testo Unico Enti Locali e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico, alla Commissione consiliare competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'assemblea. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza onde consentire l'acquisizione dei prescritti pareri da parte dei dirigenti competenti. Quando si tratta di proposte di modifica di limitata entità, che, comunque, non comportino l'acquisizione dei predetti pareri, possono essere presentate, in forma scritta, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare presso la Presidenza del Consiglio, emendamenti, modificarli o

ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Sindaco ed al Segretario comunale e ai dirigenti. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere consultivo nell'ambito delle sue competenze.

Art. 20

INTERROGAZIONI – MOZIONI – INTERPELLANZE

1. I Consiglieri nell'esercizio della propria attività e di sindacato ispettivo di cui al terzo comma dell'art. 43 del Testo Unico Enti Locali, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione, presentata per iscritto e firmata dal proponente, consiste nella richiesta rivolta al Sindaco di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. L'interpellanza consiste nella richiesta rivolta al sindaco di conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra, previsto dall'art. 43 del Testo Unico Enti Locali. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. Se il Consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente richiede al Sindaco se può dare risposta immediata qualora disponga degli elementi necessari. In caso contrario il Sindaco si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

5. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, firmate dal Consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
6. La mozione consiste in una proposta al Consiglio comunale riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio stesso, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le deliberazioni.

Art. 21

ORDINE DEL GIORNO

1. Ogni consigliere comunale ha facoltà di presentare all'inizio dei lavori del Consiglio Comunale un autonomo documento propositivo (ordine del giorno) su questioni di rilevante interesse politico e sociale. Tale documento, letto ad inizio di seduta, sarà discusso e votato al termine dei lavori, e successivamente trasmesso con immediatezza all'autorità cui lo stesso è diretto.
2. Il proponente può chiedere, con l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti che lo stesso sia immediatamente discusso e votato prima dell'inizio della trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.
3. Il documento potrà essere illustrato per un tempo massimo di dieci minuti da parte del proponente e un solo rappresentante per gruppo consiliare potrà intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.
4. Il documento proposto è oggetto di autonoma votazione e non costituisce deliberazione a sé stante o parte integrante di altra deliberazione.

CAPO II

Consiglieri Comunali - Esercizio delle funzioni

Art. 22

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del Testo Unico Enti Locali.

Art. 23

CONSIGLIERI COMUNALI – DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il terzo giorno successivo a quello della riunione.
3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.

4. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dal vigente Testo Unico Enti Locali.

CAPO III

Consiglieri Comunali - Status

Art. 24

GETTONI DI PRESENZA – INDENNITA' DI FUNZIONE

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli, alle commissioni consiliari ed alle commissioni comunali previste per legge, secondo le modalità previste dall'art. 82 del Testo Unico e nella misura determinata secondo il D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
2. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, i gettoni di presenza, ancorché corrisposti a titolo di indennità di funzione, non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura.
3. A ciascun Consigliere comunale che ne faccia richiesta per iscritto, i gettoni di presenza sono trasformati in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.
4. La quantificazione dell'indennità di funzione spettante al consigliere Comunale per l'effettiva partecipazione a tutte le riunioni, validamente costituite, degli organi Collegiali (Conferenza Capigruppo, Commissioni Consiliari etc.) è stabilita in rapporto all'ammontare del gettone di presenza fissato dal D.M. per i comuni rientranti nella fascia demografica (da 30.001 a 250.000 abitanti), per un importo massimo mensile corrispondente a n° 21 sedute effettivamente tenutesi.
5. Al consigliere comunale che ne abbia fatto richiesta, potrà essere corrisposto l'importo massimo dell'indennità di funzione solo a condizione che egli abbia effettivamente partecipato a non meno di 2/3 delle sedute mensili previste e validamente costituite (14). Nel caso che non si verifichi tale condizione, al consigliere sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta cui abbia effettivamente partecipato. Il Consiglio Comunale, nelle sedute di approvazione del bilancio di previsione determinerà l'esatto ammontare dell'indennità di funzione.
6. In caso di assenza ingiustificata alle riunioni di cui al comma precedente si procederà, a cura dell'ufficio di presidenza, ad applicare, per ciascuna assenza, una detrazione pari al valore del gettone di presenza in vigore.

7. Il numero delle assenze giustificate non può superare 1/3 (7) del numero delle sedute corrispondenti all'indennità di funzione di cui al comma 3. Resta inteso che ulteriori assenze, anche se giustificate, al di là del predetto limite di 1/3 comporteranno la decurtazione predetta.
8. Le assenze giustificate dalle riunioni degli organi collegiali dovranno essere comunicate prima dell'inizio della riunione, al segretario dell'organo o all'ufficio di Presidenza. Nella prima seduta utile dopo l'assenza, il consigliere interessato dovrà presentare al segretario e/o ufficio di Presidenza un'autocertificazione con le indicazioni delle cause che l'hanno determinata. Resta inteso che l'assenza giustificata, pur facendo salva l'indennità spettante, non dà diritto al permesso retribuito.
9. In ogni caso, ai consiglieri che non abbiano optato per l'indennità di funzione, è possibile retribuire un numero di sedute mensili tali non superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.
10. Il Consigliere Comunale richiederà formalmente all'inizio di ogni anno finanziario e comunque non oltre il 10 gennaio al Presidente del Consiglio Comunale ed all'ufficio di Presidenza, l'attribuzione dell'indennità di funzione secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
11. I conteggi delle presenze, sulla base dei prospetti riepilogativi, da consegnarsi da parte dei segretari di tutti gli Organi Collegiali entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, avverranno a cura dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale che ne disporrà la liquidazione con cadenza mensile.
12. L'indennità di funzione sostitutiva dei gettoni di presenza di cui al presente articolo non è soggetta al dimezzamento previsto dal primo comma dell'art. 82 del Testo Unico per le indennità corrisposte per le cariche in tale comma indicate.

Art. 25

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E VIAGGIO - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI

1. I Consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento di contabilità. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali, delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale ed internazionale.

CAPO IV

Nomine ed incarichi ai Consiglieri Comunali

Art. 26

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi è nominato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. m), del Testo Unico.
2. La nomina è effettuata dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Presidente di Gruppo comunicare alla Presidenza del Consiglio il nomi-nativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 27

FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene insieme con il Sindaco e con la Giunta comunale.
3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.

DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco ,quale ufficiale di governo,può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 14 e 54, settimo comma, del Testo Unico, ad un consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni e l'ambito territoriale nel quale il consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Titolo III
LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Convocazione

Art. 29

COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vicepresidente .
2. Per la prima seduta successiva alle elezioni la convocazione è disposta dal Sindaco neo-eletto, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 30

CONVOCAZIONE - AVVISO - CONSEGNA

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto, contenente la data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora della adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso del giorno di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione, per quelle successive alla prima, che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. Quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili il Consiglio è convocato d'urgenza osservando i termini ridotti di convocazione stabiliti per queste adunanze dalla legge.
3. Per le adunanze di seconda convocazione si osservano le procedure previste dai successivi articoli 35 e 36 del presente regolamento.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri da un messo comunale.
6. Il messo rimette all'Ufficio o alla segreteria del Consiglio comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
7. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
8. Per i Consiglieri di cui al precedente comma che non hanno effettuato la designazione del domiciliatario, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo del servizio "posta celere" senza osservare altre formalità. La spedizione deve avvenire entro il giorno successivo a quello di emissione dell'invito e con la stessa è osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal regolamento.
9. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato.

Art. 31

AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA - TERMINI

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Per le adunanze, dichiarate urgenti dalla conferenza dei capigruppo, l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione, che si tengono in giorno diverso dalla prima, l'avviso deve essere consegnato almeno due giorni liberi precedenti quello nel quale è indetta la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai Consiglieri assenti dall'adunanza in cui il rinvio è stato adottato.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato con rinuncia espressa all'avviso.

Art. 32

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate nella gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga d'urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
8. L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti ed in quello della riunione. Il responsabile dell'Ufficio o della segreteria del Consiglio deve assicurarsi che tale pubblicazione risulti esposta nei giorni suddetti.
9. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
10. Entro i termini stabiliti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso e dell'ordine del giorno viene inviata dall'Ufficio o segreteria del Consiglio:
 - a. all'organo di revisione economico finanziaria in conformità a quanto dispone il secondo comma dell'art. 239 del Testo Unico Enti Locali;
 - b. al Difensore civico ;
 - c. all'ufficio comunale per le relazioni con il pubblico;
 - d. agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento;
 - e. ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
11. Il Presidente dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 33

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala della riunione od in altro idoneo locale della sede comunale, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente, sentita la Commissione dei Presidenti dei Gruppi ed è indicato nell'avviso di convocazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 153, quinto comma, del Testo Unico,

corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai Presidenti dei Gruppi almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento dell'invio ai Presidenti dei Gruppi, dandone avviso ai Consiglieri.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, antecedente l'adunanza prevista per l'esame e l'approvazione, entro il quale sono presentati al Consiglio comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 94, n°109. con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti sono, dal giorno della presentazione, depositati e messi a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al presidente emendamenti entro il quinto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per il loro esame.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine antecedente l'adunanza prevista per l'esame e l'approvazione, entro il quale devono essere depositati e messi a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del rendiconto della gestione è data comunicazione ai consiglieri i quali possono presentare al presidente osservazioni e richieste di chiarimenti entro il quinto giorno precedente l'adunanza, nel corso della quale è data risposta da parte del Sindaco o dell'assessore competente.

Art. 34

ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel

precedente comma, il Presidente dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando constata che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.35

ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene:
 - a. in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione ;
 - b. in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio ;
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.
3. Le modalità relative alla seconda convocazione sono stabilite dal successivo art. 54.

ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE – MODALITA'

1. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
2. Quando l'adunanza di seconda convocazione viene rinviata a data da definirsi, il giorno e l'ora della seduta sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti in caso d'urgenza, può essere comunicata a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere deciso il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 31 del presente regolamento.

CAPO II

Adunanze - Pubblicità

Art. 37

ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 56.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 38

ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali e delle condizioni di salute di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, condizioni di salute e comportamenti di persone il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario comunale e il Responsabile dell'Ufficio o della segreteria del Consiglio, vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 39

ADUNANZE PARTICOLARI

1. Quando si verificano condizioni particolari o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentito il Sindaco e la Commissione dei capigruppo,

può convocare l'adunanza di cui al 2 comma del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Tale adunanza ha carattere straordinario ed alla stessa, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tale particolare adunanza il Presidente, consente anche interventi di rappresentanti esterni al consiglio comunale, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante tale adunanza non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO III

Disciplina delle Adunanze

Art. 40

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 41

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Commissione dei Presidenti dei Gruppi. Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del Presidente.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni fra i Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a coloro che stanno partecipando alla discussione, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 42

PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti dai consiglieri comunali, senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 43

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, manifesti, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Presidenti dei gruppi, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, dispone la redazione di un avviso che indica le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposto nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 44

AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i dirigenti e funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti dirigenti, funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO IV

Ordine dei Lavori

Art. 45

COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e del Sindaco, in dieci minuti per ogni argomento trattato.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti.
4. La trattazione delle interrogazioni avviene all'inizio della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
5. La trattazione delle interrogazioni viene effettuata nell'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare l'interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
6. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, per un tempo contenuto entro cinque minuti, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, il Presidente dà risposta all'interrogante. Negli altri casi invita il Sindaco a dare risposta alla interrogazione o a demandare ad un Assessore incaricato di provvedervi. La risposta deve essere effettuata nel tempo di dieci minuti.
7. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se *sia* soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente oppure del Sindaco o dell'Assessore.
8. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
9. Le interrogazioni relative a fatti connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
11. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'Assessore, su invito del presidente ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli verrà inviata, per iscritto, entro 10 giorni dall'adunanza.
12. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
13. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni.
14. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 30 giorni dalla richiesta, salvo i casi di urgenza e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art.46

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, escluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del comune, sono presentate in

sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal dodicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel giorno relativo ordine.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 47

DISCUSSIONE – NORME GENERALI

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale è lo stesso Sindaco od un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dai Consiglieri, sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, secondo le modalità previste dall'art. 41. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene posta in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Presidente di gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può effettuare un primo intervento di non più di dieci minuti ed un secondo, nella conclusione del dibattito, per cinque minuti.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e gli eventuali interventi conclusivi dei Presidenti dei gruppi di cui al terzo comma, dichiara conclusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il

Sindaco e un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata conclusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Presidente del Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Commissione dei Presidenti dei Gruppi, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 48

QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 49

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'attacco diretto alla propria sfera privata o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la

pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 50

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è fissata alle ore 24 del giorno di convocazione.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza. In caso di deliberazione iscritta all'O.d.G. per la quale sia prevista l'adozione entro un determinato termine o scadenza la trattazione della medesima si protrarrà fino al completamento delle relative operazioni di voto.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Al trentuno dicembre di ciascun anno decadono tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G. che non siano conclusi con una votazione del Consiglio Comunale, fatta salva la possibilità di ripresentarli per l'iscrizione nell'anno successivo.

CAPO V

Partecipazione del Segretario Generale

Art. 51

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga utile o necessario o sia richiesto dai Consiglieri, il Segretario comunale esprime parere consultivo giuridico-amministrativo ed informazioni e notizie su argomenti che l'Assemblea consiliare sta esaminando.

Art. 52

IL VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del Testo Unico Enti Locali, il Segretario comunale cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale.
3. I processi verbali sono gli atti pubblici che documentano la volontà espressa del Consiglio attraverso le deliberazioni adottate. Essi debbono indicare i punti principali della discussione e il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta. Essi sono firmati dal Segretario Comunale verbalizzante e dal Presidente del Consiglio Comunale. Gli interventi relativi a ciascun argomento posto nell'O.d.G., vengono riportati integralmente nel verbale della seduta, costituito dalla sbobinatura su cui viene registrata la seduta del Consiglio Comunale. Ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, il Consiglio Comunale darà per letto il predetto verbale quando lo stesso sia stato depositato presso l'Ufficio di Presidenza a disposizione dei Consiglieri.
4. I verbali redatti a cura del Segretario Comunale che si avvale dell'ausilio dei dipendenti addetti ai lavori del Consiglio Comunale che si avvale dell'ausilio dei dipendenti addetti ai lavori del Consiglio Comunale, saranno approvati dal Consiglio Comunale in una seduta

successiva a quella a cui si riferiscono e comunque non oltre il sessantesimo giorno della seduta medesima.

Titolo IV

CAPO I

INDIRIZZI POLITICO - AMMINISTRATIVI

Art. 53

CRITERI E MODALITA'

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente attraverso:
 - a. gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b. la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco entro il termine e secondo le modalità stabilite dallo statuto, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, del Testo Unico Enti Locali;
 - c. l'approvazione del bilancio annuale, pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
 - d. l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;
 - e. la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - f. gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - g. la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;
 - h. la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
 - i. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - j. ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;

- k. eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;
 - l. la valutazione dell'esito di referendum consultivi e propositivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.
2. Il Presidente, sottopone al parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, stabilendo il termine entro il quale ciascuna Commissione deve pronunciarsi, gli argomenti sui quali il Consiglio comunale dovrà esprimere i propri indirizzi ed orientamenti.

Art. 54

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo dell'attività del Comune, delle istituzioni, delle aziende e di enti, associazioni ed organismi dallo stesso dipendenti, attraverso:
- a. la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dallo statuto e dal regolamento di contabilità, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
 - b. il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
 - c. la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - d. l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
 - e. la relazione annuale del difensore civico e dell'organo di revisione economico-finanziaria;
 - f. la verifica della coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con i programmi e gli indirizzi del Consiglio.
2. L'attività di controllo politico amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale che si avvale delle Commissioni consiliari, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, della Commissione di controllo e garanzia e, quando necessario, delle Commissioni d'indagine.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di effettuare l'attività conoscitiva e di sindacato ispettivo, di cui all'art. 43 del Testo Unico Enti Locali, informando il Presidente di quanto viene da loro accertato e valutando con lo stesso se sussistano le condizioni per riferire all'assemblea.

4. Il Consiglio si avvale inoltre per il controllo sull'attività dell'Ente delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria e delle relazioni e segnalazioni del Difensore civico.

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art. 55

FORMA E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal dirigente dell'Ufficio competente il quale deve assicurare al Consiglio gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale provvede alle variazioni conseguenti ed il testo modificato viene dallo stesso letto al Consiglio prima della votazione.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici, di cui all'art. 139 del Testo Unico Enti Locali, devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella premessa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato

dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone menzione nell'atto, riportando gli estremi della richiesta del Comune e l'indicazione del tempo trascorso.

Art. 56

APPROVAZIONE – REVOCA - MODIFICA

1. Il Consiglio comunale approvandole con le modalità di cui al successivo capo IV, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

CAPO III

Le Votazioni

Art. 57

MODALITA' GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità previste dalla legge.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c. per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo. Le parti di proposta di deliberazione che abbiano ottenuto il voto finale del Consiglio Comunale sono composte in un unico testo complessivo che è sottoposto a votazione finale.
 - d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni di statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 58

VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti .
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro la deliberazione o si sono astenuti.

Art. 59

VOTAZIONE PER L'APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 60

VOTAZIONI SEGRETE

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente ai gruppi di minoranza.

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
 - c - i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.
9. Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.
10. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
11. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
12. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
13. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 61

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto nell’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula “il Consiglio ha approvato” oppure “il Consiglio non ha approvato”.
7. Nel verbale è indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede è indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 62

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata esecuzione ha luogo dopo l’approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

CAPO IV

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 63

FUNZIONI

1. La Giunta Municipale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta riferisce semestralmente sulla sua attività al Consiglio Comunale, ai sensi del comma. 4, art.33 del vigente statuto comunale entro il 30 giugno in sede di discussione ed approvazione del rendiconto di gestione ed entro il 30 novembre di ogni anno. A tal fine viene predisposta dalla Giunta Municipale una relazione illustrativa in merito alle attività svolte, agli obiettivi programmatici raggiunti, o alle procedure messe in essere per il loro raggiungimento nel semestre di riferimento.
3. Tale relazione, trasmessa congiuntamente alla convocazione del Consiglio comunale relativamente alle sedute di cui al comma precedente, viene discussa e votata dal consiglio comunale.

Art. 64

COMPOSIZIONE

1. La Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 10 assessori.
2. È conferito al Sindaco, ai sensi dell'art.31, comma 1, del vigente statuto comunale il potere di determinare, in sede di nomina della giunta il numero effettivo degli assessori.

Art. 65

NOMINA ASSESSORI

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con proprio atto.
2. Il Sindaco notifica agli interessati la proposta di nomina alla carica di Assessore.
3. Nei tre giorni successivi alla notifica questi devono far pervenire al Sindaco la propria accettazione della nomina.
4. In caso di rifiuto a ricoprire la carica di assessore il Sindaco, con le stesse modalità previste dal comma 2, individua nuovi soggetti da nominare.

5. Il Sindaco, raccolte tutte le accettazioni con proprio atto da notificare a tutti gli interessati, dispone la nomina degli assessori e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta dopo le elezioni.
6. Il provvedimento di nomina, revoca e sostituzione degli assessori con le deleghe ad essi conferite viene pubblicato per 30 gg. all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 66

NOMINA E ATTRIBUZIONI DEL VICESINDACO

1. Con lo stesso provvedimento di nomina alla carica di assessore di cui all'art.3, comma 4, il Sindaco dispone altresì la nomina del Vice Sindaco il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso di cui all'art.53 del T.U.E.L. n.267/2000 o di sospensione del Sindaco dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art.59 del T.U.E.L.
2. Quando il Sindaco comunica con atto formale la sua assenza o l'impedito temporaneo il Vice Sindaco provvede alla supplenza. Negli altri casi, invece, prevista dagli artt. 53 e 59 del T.U.E.L. 267/2000 il Vice Sindaco assume la reggenza della carica e delle funzioni fino alle elezioni del nuovo Sindaco.
3. La posizione del Vice Sindaco che assume la veste di reggente ai sensi dei sopracitati articoli non differisce da quella del Sindaco cessato dalla carica pertanto al Vice Sindaco reggente, che conserva la qualifica di Vice Sindaco reggente e non assume quella di Sindaco reggente, sono attribuiti i poteri spettanti al Sindaco nel periodo che precede il rinnovo degli Organi comunali, osservando le limitazioni poste dal co. 5 dell'art.38 del T.U.E.L: 267/2000 in base al quale è consentito il solo compimento degli atti urgenti e improrogabili.
4. In caso di assenza temporanea sia del Sindaco che del Vice Sindaco si segue l'ordine dell'elenco comunicato al consiglio comunale ai sensi dell'art.46, co.2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 67

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità con la carica di Sindaco ed Assessore sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

3. La carica di Sindaco ed Assessore è comunque incompatibile con quella di amministratore di azienda speciale, Istituzione o anche di società dipendente o partecipata dal Comune.

Art. 68

ENTRATA E PERMANENZA IN CARICA

1. La Giunta Municipale entra in funzione immediatamente dopo che il Sindaco ha emesso il provvedimento di nomina secondo le modalità previste dal co.4, art. 3 che precede.
2. La Giunta Municipale rimane in carica sino alla proclamazione del nuovo Sindaco.

Art. 69

DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori decadono dalla carica:
 - a. quando venga accertato nei loro confronti l'esistenza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di consigliere;
 - b. quando venga accertata nei loro confronti l'esistenza di una causa che impedisce l'assunzione di una carica;
2. Qualora si verifica una delle ipotesi di cui ai precedenti commi il Sindaco con proprio atto dispone la sostituzione dell'Assessore.
3. Il provvedimento di nomina viene comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 70

ATTIVITA' DELLA GIUNTA MUNICIPALE

1. La Giunta Municipale è presieduta dal Sindaco che ne dirige e coordina l'attività ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
2. Le funzioni della Giunta Municipale sono esercitate collegialmente.

Art. 71

ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori hanno rilevanza esterna all'Ente collegialmente, quali membri della Giunta ed individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco da questi espressamente delegate.
2. L'attività degli Assessori è promossa e coordinata dal Sindaco.

3. Gli Assessori svolgono attività preparatorio dei lavori della Giunta Municipale e per tale finalità sottoscrivono le proposte formulate dagli Uffici. Attuano il raccordo tra la Giunta e i Dirigenti del Comune per la rappresentazione agli stessi delle direttive politiche necessarie alla predisposizione dei programmi dei progetti – obiettivo.

Art. 72

RIUNIONI - CONVOCAZIONI

1. La Giunta si riunisce di norma almeno una volta a settimana e tutte le volte che lo ritiene opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Comunale, ma per comprovate esigenze, può riunirsi in altro luogo
3. È convocata formalmente dal Sindaco che sottoscrive altresì l'O.d.G. di ciascuna seduta.
4. Per le sedute di urgenza la convocazione può essere fatta anche oralmente.
5. Le sedute della Giunta Municipale non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

Art. 73

VOTAZIONI – MODALITA'

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti oltre al Sindaco.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze non vanno commutati gli Assessori presenti allorquando si delibera su questioni nelle quali essi o anche i parenti e gli affini entro il IV° grado abbiano interessi.
5. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 74

MATERIA DI COMPETENZA

1. La Giunta Municipale delibera nelle materie ad essa attribuite dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art.8 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.
2. Adotta in caso di urgenza le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi.

Art. 75

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. I processi verbali relativi alle deliberazioni di Giunta Municipale sono redatti dal Segretario Comunale, coadiuvato da un funzionario del settore Affari Generale. Essi debbono riportare gli Assessori presenti ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Gli Assessori hanno diritto a che nel verbale si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 76

INCOMPATIBILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti o affini entro il IV° grado.

Art. 77

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO DI INFORMAZIONI

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale è depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che oltre a prenderne visione possono richiederne copia secondo le modalità previste dal vigente regolamento in ordine ai diritti di accesso o di informazione.

DISPOSIZIONI FINALI
ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE

Art. 78

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sono abrogate tutte le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio e della Giunta Comunale.
3. Copia del presente regolamento è inviata al Presidente del Consiglio ed ai consiglieri comunali in carica.
4. Copie del presente regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
5. Copia del presente regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti dopo la proclamazione delle elezioni.
6. Il Presidente del Consiglio dispone l'invio di copia del presente regolamento agli organismi di partecipazione popolare, all'organo di revisione economico-finanziario, al difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio Comunale o nominati dal Sindaco attualmente in carica.
7. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del presente regolamento ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e servizi comunali.